



c.so Alfieri 237 - 14100 ASTI
Tel. 0141 595431, fax 178 226 6188
E.mail: ufficio@teenchallenge.it

Associazione cristiana evangelica ONLUS per recupero e prevenzione delle dipendenze, formazione e counseling

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale denominata "L'ARCA TEEN CHALLENGE ONLUS", più avanti chiamata per brevità "Associazione".

ART. 2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della Legge n. 383/2000 e della Legge della Regione Piemonte n.7/2006, nel rispetto dei principi previsti dal D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10.

Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati dal Regolamento Interno di cui all'art 20.

ART. 3

L'Associazione ha sede in Asti, via Ungaretti 42.

Lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio provinciale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre potrà essere trasferita in altra provincia solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria di modifica dello statuto.

Tali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate ai soci e agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali l'Associazione è iscritta.

L'Associazione può, qualora se ne ravvisi la necessità, istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico in tutto il territorio nazionale.

SCOPI E FINALITÀ

ART. 4

L'Associazione persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti dei soci e della collettività, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. prevenzione e recupero di situazioni di disagio presenti nella comunità, delle varie forme di dipendenza ed altri aspetti di devianza comportamentale;
- b. sostegno alle persone svantaggiate ed assistenza alle fasce della popolazione che si trovano in difficoltà, in situazione di abusi di varia natura o con problematiche similari, per una loro riduzione
- c. sostegno psico emotivo e spirituale a persone in difficoltà personale e relazionale.

ATTIVITÀ

ART. 5

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 4, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) attività didattiche, sportive e culturali mirate alla prevenzione delle dipendenze, delle devianze e dell'uso illecito di sostanze psicotrope
- b) organizzazione di incontri di sensibilizzazione, formazione e informazione presso scuole di ogni ordine e grado e/o punti di aggregazione giovanile, divulgazione di materiale informativo stampato e video, ecc.;
- c) attività di counselling spirituale, sociologico o psicologico tramite la creazione e/o il sostegno di centri d'ascolto e/o di primo contatto per famiglie, soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà;
- d) organizzazione di convegni, seminari, conferenze e corsi di formazione rivolti ad agenzie educative, cittadinanza e soggetti in generale interessati;
- e) raccolte pubbliche occasionali di fondi ed esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi della Legge n.383/2000, art. 31, comma 2;
- g) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali nei limiti stabiliti dal comma 5 dell'art. 10 del D.L. n.460/1997.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate o ad esse direttamente connesse. Tutte le attività potranno essere svolte in tutto il territorio nazionale anche in sinergia con soggetti pubblici e privati attivi nel mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale.

PRINCIPI

ART. 6

L'Associazione, per lo svolgimento delle suddette attività opera ispirandosi agli insegnamenti della Bibbia, con un approccio olistico, considerando le dimensioni sociale, fisica, mentale e spirituale dell'individuo.

Per il perseguimento delle sue attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri soci.

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

ART 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- erogazioni liberali di soci e di terzi compresi lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o dalla cessione di beni e di servizi ai soci, ai loro familiari ed a terzi, anche attraverso attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, nel rispetto di D.L. n.460/97, art. 10;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'auto-finanziamento quali feste, sottoscrizioni anche a premi, raccolte fondi, ecc;
- entrate derivanti da attività direttamente connesse all'attività istituzionale rese in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
- ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione, che concorra a incrementare l'attivo sociale ai sensi del D.L. n.460/97.

La associazione non potrà distribuire, neppure tra i soci, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione, a meno questo non sia imposto per legge o sia a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

ART. 8

Tutti i soci, persone fisiche maggiorenni e/o giuridiche, devono condividere e sostenere le finalità dell'Associazione come espresse nel presente statuto, aderire a quanto descritto nel Regolamento Interno e versare annualmente la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e non può essere restituita.

La richiesta di ammissione comporta automaticamente la accettazione dello Statuto, dei Regolamento Interno e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione preventivamente consegnati all'aspirante socio.

La richiesta di iscrizione da parte di persone giuridiche o altre associazioni dovrà essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La loro ammissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente ratificata all'Assemblea dei soci.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta, è nominativa e intrasmissibile ad altri.

Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale può opporvisi ricorrendo all'assemblea.

Il numero dei soci è illimitato.

ART. 9

Sono previsti due tipi di soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- Soci ordinari: coloro che si sono associati in tempi successivi, condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari prestando la propria opera di volontariato.

L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare come Membri Onorari persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Costoro possono discutere o suggerire proposte, ma non hanno diritto di voto in alcuna materia pertinente le funzioni dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di collaborare nelle attività dell'Associazione, sia partecipando alle attività sia promuovendo la conoscenza dell'Associazione stessa.

ART. 10

Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno i medesimi obblighi, è esclusa la temporaneità della loro partecipazione alla vita dell'associazione salvo il diritto di recesso.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto sia al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, sia di partecipare alla vita associativa, sia di essere eletti alle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo.

ART. 11

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione di un socio può venire deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e. per prolungata inattività.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione diventano operanti dalla annotazione nel Libro Soci e devono essere comunicate per scritto ai soci interessati consentendo facoltà di replica.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione che deve comunque adempiere agli obblighi assunti sino a quel momento, nonché definire nei confronti dell'Associazione, dei soci, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell'Associazione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo questi, o i suoi eredi, non hanno diritto né al rimborso delle quote associative annuali versate, né sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea, costituita dai soci dell'Associazione;
- b. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo;
- c. Il Consiglio Direttivo, eletto tra i soci dell'Assemblea;
- d. Il Collegio dei Probiviri

L'ASSEMBLEA

ART. 13

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo dell'Associazione.

È composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto, o non abbiano in corso, provvedimenti disciplinari a loro carico.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante invio, anche a mezzo di posta elettronica, di comunicazione scritta a tutti i soci, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno sette giorni dalla data fissata per la riunione.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci o dei membri del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno indicante tutti i punti oggetti di discussione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART 14

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono normalmente presiedute dal Presidente e il Segretario provvede alla stesura del verbale.

Ogni socio ha diritto ad un singolo voto personale e non può ricevere più di due deleghe.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART 15

Il Consiglio Direttivo convoca, ai sensi dell'art. 13, l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e delle attività svolte.

Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate a maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

ART 16

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere, sostituire o ratificare i membri del Consiglio Direttivo, determinandone preliminarmente il numero;
- approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione delle attività;
- determinare l'ammontare della quota associativa;
- approvare gli indirizzi e le linee generali dell'attività da svolgere;
- nominare, all'occorrenza, il Collegio dei Probiviri,
- stipulare accordi con soggetti terzi, aderire e affiliarsi ad altri enti ed organismi;
- deliberare sull'acquisto o sulla vendita di beni immobili dell'associazione;
- deliberare sulla accensione di mutui o accesso a prestiti per le attività dell'Associazione;
- approvare il Regolamento Interno e le sue eventuali variazioni;
- deliberare sull'esclusione dei soci come previsto dall'art.11 e ratificare l'ammissione di nuovi soci;
- approvare gli eventuali rimborsi previsti per i membri del Consiglio Direttivo e per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a svolgere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'assemblea stessa.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti sia assenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e accessibili ai soci.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 17

La Assemblea Straordinaria, convocata ai sensi dall'art. 13, ha i seguenti compiti specifici:

- modifica dello statuto;

- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, quando necessario, dei liquidatori del patrimonio.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando siano presenti, di persona o per delega, almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto e le delibere devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano subito, o abbiano in corso, provvedimenti di espulsione o esclusione.

Il Consiglio Direttivo assegna, al suo interno, le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, ogniqualvolta vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta, anche via posta elettronica, con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e tutti i componenti sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi. Nel caso in cui nessun altro socio sia disponibile a candidarsi per il totale o parziale rinnovo del Direttivo l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. La sostituzione deve essere ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria utile. Se decade oltre la metà del Consiglio si deve procedere a una nuova elezione di tutti i membri.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea ed è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ammettere i nuovi soci in base all'art. 8;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- sottoporre all'assemblea il nominativo dei soci da escludere che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 11;
- deliberare sull'acquisto o la vendita di beni mobili dell'Associazione.

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
- costituire eventuali Comitati Tecnici per la definizione e la realizzazione di specifici programmi e progetti;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie per la realizzazione degli impegni dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti amministrativi che non spettano all'Assemblea dei soci.

I verbali delle riunioni del Consiglio, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e sono accessibili ai soci.

ART. 19

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, è anche Presidente dell'Associazione.

Ha le seguenti attribuzioni, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio e ha la firma sociale;
- convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, sia l'assemblea dei soci;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e cura che siano state eseguite le deliberazioni dell'assemblea ed osservate le norme dello Statuto,
- delibera su tutte le questioni che, per legge o per Statuto, non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.
- in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione che li esamina obbligatoriamente alla prima riunione utile.
- Può presentare piani e programmi di sviluppo all'Assemblea perché vengano approvati.

Il Vice-Presidente sostituisce, con gli stessi poteri, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Normalmente coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle sue mansioni ed assume gli incarichi che gli vengono affidati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario si occupa della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, conservandoli agli atti e facendone pervenire copia a tutti i membri del Consiglio Direttivo e a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Il Tesoriere cura in maniera dettagliata tutte le entrate ed uscite dell'Associazione e ad ogni assemblea o riunione del Consiglio Direttivo dovrà presentare un rapporto. Annualmente presenterà all'Assemblea un rendiconto generale documentato.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, sono approvate a maggioranza dei presenti.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 21

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude con il trentuno dicembre di ogni anno, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

Entro il mese di Aprile Il Consiglio Direttivo compilerà, sulla scorta dello stato patrimoniale e del conto entrate e uscite di gestione, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, insieme alla relazione sulle attività svolte, all'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Detti documenti devono essere disponibili entro i quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea per poter esser consultati da ogni socio.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale e i soci hanno

la facoltà di consultarlo e di ottenerne copia.

COMITATI TECNICI

ART. 22

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, composti da esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato Tecnico e ne nomina il coordinatore

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 23

Qualora si reputi necessario, l'Assemblea dei Soci può istituire il Collegio dei Probiviri per arbitrare in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, proponendo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

I Probiviri sono scelti dall'Assemblea ordinaria tra responsabili di Chiese Evangeliche non soci dell'Associazione e sono eletti a maggioranza semplice dei presenti in un numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che lo convoca e ne presiede le riunioni, che saranno valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di cinque soci, o di un socio interessato alla vertenza.

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, su controversie interne all'Associazione, con lodo arbitrale inappellabile;
- relazionare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in merito al fatto che uno o più soci si trovino in condizioni di esclusione per gravi mancanze nei confronti dell'Associazione;
- dirimere le controversie relative alla interpretazione e applicazione del presente statuto insorte tra organi e soci e tra gli stessi organi, non composte in sede assembleare.

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 24

Il Consiglio Direttivo provvederà alla stesura e alla eventuale modifica di un Regolamento Interno dell'Associazione che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci.

EMENDAMENTI

ART. 25

Eventuali emendamenti al presente statuto dovranno essere approvati dai soci in assemblea straordinaria secondo i quorum fissati dall'art. 17. Le proposte di modifiche statutarie devono essere comunicate contestualmente alla convocazione di assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

Lo scioglimento deve essere approvato in Assemblea Straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo o con richiesta motivata da almeno tre decimi dei soci, secondo i quorum fissati dall'art. 17. Nella medesima Assemblea verrà nominato un liquidatore dei beni sociali e delibererà sulla destinazione del patrimonio, che dovrà essere devoluto ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, a fini di

pubblica utilità o ad altra Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 27

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, della Legge n.383/2000, della Legge Regione Piemonte n.7/2006 e del D.L. n. 460/97.